

Gli strumenti finanziari derivati

AGENDA – OIC XX

- Nozione di derivato e tipi di derivato
- Fair value dei derivati
- Copertura: condizioni, efficacia, coperture semplici
 - Copertura fair value
 - Copertura cash flow hedge
- Derivati incorporati
- Classificazione in bilancio e nota, bilanci micro-imprese

Il concetto di strumento finanziario derivato

- **Articolo 2426 comma 2:** «Per la definizione di “strumento finanziario”, ...di “strumento finanziario derivato”,e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali...
- a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, *rating* di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante). Le variabili non finanziarie specifiche di una parte contrattuale includono per esempio l'EBITDA o i ricavi ma non il volume delle vendite.
- b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato. Un contratto di opzione soddisfa tale definizione poiché il premio è inferiore all'investimento che sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l'opzione finanziaria è collegata. Un *currency swap* che richiede uno scambio iniziale di valute diverse di pari *fair value* soddisfa la definizione perché ha un investimento netto iniziale pari a zero.
- c) è regolato a data futura.

Valore nominale o nozionale

Un derivato presenta solitamente un valore nominale (o nozionale, come un importo in valuta, un numero di azioni, un numero di unità di peso o di volume o altre unità specificate nel contratto).

L'interazione del valore nominale e del sottostante determina l'ammontare del regolamento dello strumento finanziario derivato.

Alternativamente, un derivato potrebbe richiedere un pagamento fisso o il pagamento di un importo che può variare (ma non proporzionalmente alla variazione dello strumento sottostante) come risultato di un evento futuro che non è collegato ad un importo nozionale.

È anche possibile il caso di strumenti finanziari derivati che non abbiano né il valore nominale né la previsione di pagamento. È l'esempio di un derivato in cui le parti concordano di fissare il tasso di cambio di una valuta rispetto ad un'altra e in cui l'ammontare di valuta da convertire è legato ai volumi di vendita della società. In questo caso sono presenti due sottostanti uno finanziario (tasso di cambio) e uno non finanziario (volume delle vendite)

Tipo di derivato	Variabile sottostante	Caratteristiche	Funzione
Interest rate swap (scambio di interessi)	Tassi d'interesse	Contratto con il quale due parti si scambiano, in date stabilite e per un periodo prefissato, flussi di denaro di segno opposto determinati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi d'interesse	Coprirsi dal (o speculare sul) rischio di variabilità del tasso di interesse. Es: pagare flussi basati su tasso interesse fisso e ricevere flusso basato su tasso di interesse variabile.
Currency Swap (scambio di valute)	Tassi di cambio	Contratto con il quale due parti si accordano per scambiarsi pagamenti calcolati sulla base di tassi di cambio di valute differenti, applicati ad un capitale nozionale per un determinato periodo.	Coprirsi dal (o speculare sul) rischio di variabilità del cambio di una certa valuta. Es.
Swap	Prezzi materie Azioni	Contratto con il quale due parti si impegnano a scambiarsi futuri pagamenti, calcolati applicando al medesimo capitale (detto nozionale) due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato. Tale contratto definisce le date in cui verranno effettuati i pagamenti reciproci e le modalità secondo le quali dovranno essere calcolate le rispettive somme.	

Opzioni di acquisto (call)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi materie Azioni Merci	Contratti che attribuiscono al compratore il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato.	Garantirsi flessibilità per decidere se acquistare
Opzioni di vendita (put)	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi materie Azioni Merci	Contratti che attribuiscono al compratore il diritto (ma non l'obbligo) di vendere una data un'attività sottostante a (oppure entro) una certa data ad un prezzo prefissato (strike price).	Garantirsi flessibilità per decidere se vendere
Forward o future	Tassi di interesse Tassi di cambio Prezzi materie Azioni Merci	Contratto a termine (standardizzato nel caso dei future) con cui due parti si accordano a scambiare in una data futura una certa attività a un prezzo fissato al momento della conclusione del contratto.	

Derivati con esborso iniziale

- La società stipula *interest rate swap* a 5 anni su un nozionale di Euro 100 milioni, in base al quale paga un tasso fisso e riceve un tasso variabile. Il tasso variabile dello *swap* è rideterminato trimestralmente in base all'*Euribor* a 3 mesi. Il tasso fisso dello *swap* è del 10% annuo. La società paga anticipatamente la propria obbligazione a tasso fisso pari ad un controvalore di Euro 50 milioni (Euro 100 milioni \times 10% \times 5 anni), scontati utilizzando tassi di interesse di mercato, pur conservando il diritto a ricevere pagamenti per interessi su Euro 100 milioni rideterminati trimestralmente per tutta la durata dello *swap* in base all'*Euribor* a 3 mesi.
- La definizione di strumento finanziario derivato è rispettata se una società paga anticipatamente, all'inizio della copertura, il tasso fisso di un *interest rate swap* in quanto:
 - a) l'investimento netto iniziale nell'*interest rate swap* è significativamente inferiore all'importo nozionale su cui saranno calcolati i pagamenti variabili in base alla parte variabile dello *swap*. Il contratto richiede un investimento netto iniziale minore di quanto sarebbe necessario per altri tipi di contratti che ci si attende rispondano in maniera simile a cambiamenti dei fattori di mercato, quali un titolo obbligazionario a tasso variabile. Quindi, il contratto soddisfa la disposizione dettata dal presente principio per cui *“non è richiesto alcun investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato”*.
 - b) anche se la società non ha un'obbligazione ad un risultato futuro, il regolamento definitivo del contratto è ad una data futura ed il valore del contratto varia in risposta alle variazioni dell'indice *Euribor*. Se la parte fissa è pagata anticipatamente durante il periodo della copertura, e non all'inizio, ciò è considerato come un'estinzione del vecchio contratto di *swap* e la creazione di un nuovo strumento.

Derivati senza il valore nominale e previsione di pagamento

- Una società A vende prodotti in dollari e sottoscrive un contratto per convertire i dollari in Euro. Il contratto stabilisce che la società A corrisponda dollari in base ai volumi di vendita in cambio di Euro a un tasso di cambio fisso di 1,5.
- Il contratto rispetta la definizione di contratto derivato in quanto a) ha due variabili sottostanti (il tasso di cambio e il volume delle vendite); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbero effetti simili in presenza di cambiamenti di fattori di mercato; e c) ha un accordo per il regolamento a data futura. Il documento OIC non esclude dal proprio ambito di applicazione strumenti finanziari derivati che si basano sul volume delle vendite

Derivati e mercati

- Gli strumenti finanziari derivati possono essere standardizzati e quotati in mercati regolamentati, ovvero definiti su “misura” in relazione alle specifiche esigenze degli operatori e trattati da istituzioni finanziarie nell’ambito di circuiti specializzati (cosiddetti prodotti *over the counter*).
- Appartengono alla prima categoria i contratti *futures* e le opzioni (*call* e *put*) quando esse sono negoziate sui mercati regolamentati.
- I contratti a termine *forward*, le opzioni non quotate, nonché gli *swap* ed i derivati creditizi, viceversa, appartengono alla categoria degli strumenti *over the counter*

Contratti a termine su merci

- volatilità dei prezzi;
- la *commodity* deve essere relativamente omogenea per la definizione di un contratto standard ossia deve essere possibile standardizzare la qualità e le condizioni di consegna delle *commodities* che costituiscono il sottostante dei contratti *futures*;
- la *commodity* deve essere profittevolmente stoccabile. Le possibilità di stoccaggio sono legate alla deperibilità della *commodity* e costituiscono un presupposto irrinunciabile per le negoziazioni sui mercati a termine;
- il mercato del sottostante deve essere concorrenziale, con elevato numero di operatori (produttori, consumatori e intermediari), tale da permettere un'adeguata volatilità dei prezzi. Il volume ed il valore commerciale delle *commodities* devono essere inoltre abbastanza grandi da poter costituire una base adeguata per le negoziazioni sui mercati a termine;
- produzione in surplus. Il ricorso ai mercati a termine per sfruttare le opportunità di *hedging* è legato alla presenza di surplus produttivi. Se, infatti, la produzione annuale venisse ogni volta interamente venduta, il ricorso ai mercati a termine per fini di copertura verrebbe notevolmente ridimensionato in quanto non esisterebbe più il rischio legato al prodotto immagazzinato.

Derivati e contratti a termine su merci

- Un contratto collegato a merci che prevede la consegna fisica del bene o il regolamento netto in disponibilità liquide o altri strumenti finanziari ad una determinata data, sebbene corrisponda alla definizione di strumento finanziario derivato, non va necessariamente contabilizzato come tale.
- Il contratto è uno strumento finanziario derivato in quanto non esiste un investimento iniziale netto, il contratto è basato sul prezzo della merce e deve essere regolato in data futura.
- Tuttavia, se la società intende regolare il contratto accettando la consegna e non avendo una storia pregressa, per contratti simili, di regolamento netto tramite disponibilità liquide o di accettazione della consegna della merce con rivendita entro un breve periodo dalla consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore, il contratto non è contabilizzato come uno strumento finanziario derivato secondo quanto previsto dal presente principio. Esso va invece contabilizzato come un contratto di acquisto a termine di merce.

Il fair value dei derivati

Art. 2426, comma 2, rinvio a IAS/IFRS per la definizione di fair value (contenuta nell'IFRS 13). Documento OIC riprende IFRS 13, ossia che il *fair value* è il *prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*.

La valutazione del *fair value* di un derivato richiede di determinare:

- a) lo strumento finanziario derivato oggetto della valutazione, in quanto le sue caratteristiche incidono sul valore (p.es. le eventuali limitazioni alla vendita o all'uso del sottostante);
- b) il *mercato principale* (o più *vantaggioso*) per lo strumento finanziario derivato;
- c) le tecniche di valutazione appropriate per la valutazione che devono considerare il livello della gerarchia del *fair value* in cui sono classificati i parametri e le assunzioni che gli operatori di mercato utilizzerebbero per determinare il prezzo del derivato.

Gerarchia del fair value

Si valuta il *fair value* massimizzando l'uso di parametri osservabili rilevanti e riducendo al minimo l'uso di parametri non osservabili secondo la gerarchia di *fair value*. Il *fair value*, ai sensi dell'art. 2426 comma 4) del codice civile è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per il quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 1);
- qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo (livello 2);
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo (livello 3).

L'art, 2426 comma 5 stabilisce poi che *"Il fair value non è determinato se l'applicazione dei criteri indicati al quarto comma non dà un risultato attendibile"*.

Esempi di gerarchia

- a) *un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato sul tasso swap Euribor*. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso Euribor riscontrabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l'intero periodo di riferimento del contratto;
- b) *un interest rate swap che riceve un tasso fisso e paga un tasso variabile basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera*. Un parametro di livello 2 potrebbe essere il tasso basato su una curva dei rendimenti denominata in una valuta estera osservabile su strumenti finanziari quotati in un mercato attivo sostanzialmente per l'intero periodo di riferimento del contratto;
- c) *opzione con scadenza di 3 anni su azioni negoziate in una borsa valori*. Un parametro di livello 3 sarebbe la volatilità storica, ossia la volatilità delle azioni derivata dai prezzi storici delle azioni. Generalmente, la volatilità storica non rappresenta le aspettative correnti degli operatori di mercato sulla volatilità futura, anche se è l'unica informazione disponibile per determinare il prezzo di un'opzione

Calcolo del fair value di uno swap secondo il modello del valore attuale

Si acquista un interest rate swap (IRS) che ha le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 1 milione; data di inizio del contratto: 1 gennaio 2017; scadenza del contratto: 31 dicembre 2019;
- regolamento flussi: annuale; in entrata : 3% all'anno; in uscita : Euribor 6M + 150 bps (spread).

Contrattualmente il tasso della leg receive è stato determinato alla stipula in base alla curva dei tassi esistente al 1 gennaio 2017.

Anni	Giorni	Tasso spot Euribor	Tasso spot Euribor + 150 bps	Tasso forward Euribor + 150 bps
0	0			
1	360	0,80%	2,30%	2,30%
2	720	1,20%	2,70%	3,10%
3	1.080	1,50%	3,00%	3,60%

Per determinare il fair value dello swap la società utilizza la curva dei tassi spot al 31 dicembre 2017 aggiustata per tener conto dello spread incluso nella leg pay dello swap. La curva dei tassi che risulta al 31 dicembre 2017 è la seguente

Anni	Giorni	Tasso spot Euribor	Tasso spot Euribor + 150 bps	Tasso forward Euribor + 150 bps	Coefficiente di attualizzazione
1	360	0,60%	2,10%	2,10%	0,9794
2	720	0,90%	2,40%	2,70%	0,9537

Il tasso *forward* è stato calcolato per poter determinare l'ammontare dei flussi che si prevede la società pagherà ogni anno successivo, mentre il coefficiente di attualizzazione, determinato sulla base del tasso *spot* serve ad attualizzare al 31 dicembre 2017 i flussi attesi dello *swap*. La stima del valore attuale dei flussi finanziari attesi avviene nel seguente modo:

Anni	Flusso entrata	Flusso uscita	Regolamento netto	Valore attuale regolamento netto
31.12.2018	30.000	(21.000)	9.000	8.814,6
31.12.2019	30.000	(27.000)	3.000	2.861,1

- Da ciò si evince che il fair value dello swap al 31.12.2017 è di 11.675,7, dato dal valore attuale del totale dei flussi attesi (8.814,6+2.861,1).
- Il fair value dello swap non è aggiustato per tenere conto del rischio di credito della controparte in quanto non significativamente mutato dalla data di stipula del contratto. Non si rende necessaria una rettifica al valore dei flussi finanziari per il merito di credito della società in quanto non sono previsti flussi netti in uscita dal derivato. Il valore attuale dei flussi attesi equivale dunque al fair value dello strumento finanziario derivato. Il valore positivo del fair value è giustificato dal forte abbassamento dei tassi che, nel caso dell'esempio, riduce i flussi finanziari attesi da pagare.

Contabilizzazione iniziale e valutazione a fine esercizio

Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati inizialmente nel sistema contabile quando la società divenendo parte delle clausole contrattuali, ossia alla data di sottoscrizione del contratto, è soggetta ai relativi diritti ed obblighi. L'articolo 2426 primo comma, n. 11 *bis* del codice civile, afferma quindi che *“gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari derivati, sono iscritti al fair value”*.

Il concetto di copertura

- Un derivato di copertura è un derivato designato alla copertura di uno dei rischi di oscillazione suddetti (variazione dei tassi, cambi. ecc.); esso deve essere riconducibile ad un elemento coperto, che può essere un'attività, una passività, un impegno irrevocabile, un'operazione programmata altamente probabile. Qualificano un elemento come coperto l'esposizione dell'elemento al rischio di variazioni nel fair value o nei flussi finanziari futuri e la specifica designazione come coperto da parte dei responsabili aziendali.
- L'effettiva copertura dipende però dagli specifici caratteri del derivato e delle oscillazioni cui è soggetto l'elemento coperto. Per cui la copertura può essere efficace o meno, intendendo per efficacia il livello al quale le variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dell'elemento coperto, che sono attribuibili a un rischio coperto, sono compensate dalle variazioni nel fair value o nei flussi finanziari dello strumento di copertura.
- Se le variazioni del fair value o dei flussi finanziari del derivato di copertura superano o sono inferiori a quelle dell'elemento coperto, si avrà una inefficacia della copertura. Il rapporto di copertura è quindi il rapporto percentuale tra la quantità dello strumento di copertura efficace e la quantità dell'elemento coperto.

Gli elementi coperti

- Sono ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, attività e passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili e operazioni programmate altamente probabili. Un elemento di Patrimonio Netto non può essere designato come elemento coperto.
- Può essere oggetto di copertura anche un'esposizione aggregata, ossia una combinazione tra un elemento coperto e uno strumento finanziario derivato.
- Una società può designare una parte del *fair value* o dei flussi finanziari attesi di un elemento coperto o gruppi di elementi coperti solo se attribuibile:
 - a) alle variazioni dei flussi finanziari o del *fair value* di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;
 - b) a uno o più flussi finanziari contrattuali;
 - c) ad una parte determinata dell'importo dell'elemento coperto, ad esempio il 50% oppure uno strato del valore nominale dell'elemento coperto.
- La componente dei flussi finanziari di un elemento finanziario o non finanziario designata come elemento coperto dev'essere inferiore o uguale ai flussi finanziari totali dell'intero elemento.

Coperture di posizioni nette o di gruppi di elementi

- Un gruppo di elementi (es. insieme di attività) è ammissibile per la copertura soltanto se:
 - a) è costituito da elementi (o loro componenti) che individualmente sono ammissibili per la copertura;
 - b) gli elementi del gruppo sono utilizzati nell'insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura;
 - c) la designazione della posizione netta stabilisce l'esercizio in cui si prevede che le operazioni programmate incidano sull'utile (perdita) d'esercizio, nonché la loro natura e l'ammontare atteso.
- Purché ciò sia coerente con gli obiettivi della gestione del rischio della società, è possibile designare anche solo una componente di un gruppo di elementi come percentuale del gruppo di elementi o come strato del gruppo di elementi (es. le prime 20 operazioni programmate del mese successivo) sempreché la società sia in grado di tracciare le operazioni designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture.
- La contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta può avvenire solo se il fatto che la società usa tale copertura risulta anche dalla realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La copertura delle posizioni nette deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio.
- Se un gruppo di elementi che costituiscono una posizione netta è designato come elemento coperto, la società deve designare tutto il gruppo di elementi. La società non può designare un importo indefinito di una posizione netta.

Il concetto di operazione altamente probabile

- Potrebbe sempre verificarsi il caso che una società voglia far passare un'operazione in derivati come una copertura per sfruttare, almeno nel caso di copertura dei flussi di cassa, la sterilizzazione a riserva delle variazioni di fair value.
- Secondo l'OIC il termine "altamente probabile" indica una probabilità di verificarsi molto più alta del termine "più verosimile che non". Una valutazione della probabilità che un'operazione programmata si verifichi non si basa esclusivamente sulle intenzioni della direzione aziendale perché le intenzioni non sono verificabili. La probabilità di un'operazione dovrebbe essere supportata da fatti osservabili e circostanze attendibili.

Accertamento di operazioni altamente probabili

Nel valutare la probabilità che un'operazione abbia luogo, una società deve considerare:

- a) la frequenza di operazioni passate similari;
- b) l'abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l'operazione;
- c) gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce);
- d) la misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se l'operazione non si verifica;
- e) la probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un'offerta di azioni ordinarie); e
- f) il piano aziendale della società.
- g) distanza temporale dall'operazione

Condizioni per la copertura


- a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti ammissibili;
- b) ai sensi dell'articolo 2426 comma 1 numero 11 *bis* "si considera sussistente la copertura in presenza, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura". Pertanto all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio coperto e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle fonti di inefficacia della copertura e di come essa determina il rapporto di copertura);
- c) la relazione di copertura è da considerarsi efficace.

Le tre condizioni di efficacia della copertura

1. vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura: il valore dello strumento di copertura varia al variare, in relazione al rischio oggetto della copertura, nella direzione opposta del valore dell'elemento coperto;
2. l'effetto del rischio di credito della controparte del derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico. Pertanto ci si attende che il rischio di credito non incida significativamente sul *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto;
3. viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Normalmente questo rapporto è 1:1 (uno strumento finanziario derivato copre esattamente l'elemento coperto) sebbene in alcuni casi possa essere differente. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare *ex ante* inefficacia della copertura (esempio copertura di un nozionale superiore di quello dell'elemento coperto).

Verifica dell'efficacia della copertura

- La verifica dell'efficacia della copertura può avvenire con approccio qualitativo o quantitativo. Essa avviene in via *qualitativa* quando l'importo nominale, la data di regolamento, i flussi finanziari, la scadenza ed il sottostante dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati.
- Per una valutazione sotto il profilo *quantitativo* dell'efficacia del rapporto economico è possibile ricorrere a varie metodologie, anche statistiche, normalmente utilizzate in azienda nell'attività di *risk management*. La valutazione in via *quantitativa* del rapporto economico può essere utilizzata per il calcolo della componente di inefficacia della copertura da determinare per le coperture dei flussi finanziari.
- Ad ogni data di bilancio si deve valutare se la relazione di copertura soddisfa ancora i requisiti di efficacia. In caso di cambiamenti significativi nel rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura oppure di incremento significativo del rischio di credito, è necessario applicare le regole di cessazione di una relazione di copertura. Il documento OIC tuttavia non stabilisce una soglia quantitativa oltre la quale è necessario cessare la copertura



Relazioni di copertura semplici

- L'OIC permette poi un approccio più snello amministrativamente nel caso di “relazioni di copertura semplici”, quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell'elemento coperto (definite).
- Fermi restando gli altri requisiti in termini di elementi coperti e strumenti di copertura e designazione formale, la semplificazione riguarda la determinazione dell'efficacia della copertura che inizialmente richiede solo di verificare che gli elementi portanti (quali importo nominale, scadenza e sottostante) dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul *fair value* sia dello strumento di copertura sia dello strumento coperto.
- *La semplificazione sembra consistere nel non richiedere un'analisi quantitativa della efficacia della copertura, per quanto nella designazione formale si deve specificare come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura*

Esempio documentazione per una relazione di copertura rischio cambio

Relazione di copertura n. [...] – Rischio cambio - fatturato mese marzo 2017

- Preparata il [gg/mm/aaaa] da
- Rivista e approvata il [gg/mm/aaaa] da

Dichiarazione di conformità alla strategia e alle politiche aziendali

- La relazione di copertura di seguito identificata risulta conforme a quanto previsto dalla Policy aziendale n. [...] “titolo”, versione approvata il [gg/mm/aaaa] (di seguito anche “Policy”), e coerente con quanto previsto dalla Strategia “Gestione dei rischi aziendali”, approvato durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del [gg/mm/aaaa] (di seguito anche “Strategia”).
- In particolare, la presente relazione di copertura è stata posta in essere in quanto, sulla base delle nuove previsioni di budget, la Società risulta esposta al rischio di cambio per effetto della fatturazione in dollari prevista per il mese di marzo 2017.

1. Identificazione dell'elemento coperto

- L'elemento coperto consiste nei primi \$500.000 fatturati nel mese di marzo 2017, derivanti dalla vendita di [descrizione dei beni/servizi venduti, ove applicabile] a [descrizione del cliente/canale di vendita, ove applicabile].
- Elementi a supporto dell'“alta probabilità” dell'operazione Tale ammontare risulta coerente con le previsioni di budget, comda documentazione allegata [allegare ultimo budget approvato dal Consiglio di Amministrazione e ultimo budget di cassa/documento di pianificazione finanziario disponibile], che evidenziano un fatturato atteso in dollari per il mese di marzo 2017 pari a \$680.000.

2. Identificazione dello strumento di copertura Lo strumento di copertura è il *forward* di vendita di dollari di seguito descritto.

- N. identificativo contratto: [...]
- Controparte: [...]
- Nozionale di riferimento : \$500.000
- Durata in giorni: [...]
- Tasso cambio a termine : [X.XXXX]
- Data stipula : [gg/mm/aaaa]
- Tipologia di strumento: *forward*
- Scadenza contratto: [gg/mm/aaaa]
- Tasso a pronti a data contratto: [X]
- Altre note:[..., etc.]

3. Rapporto economico

3.1 Analisi qualitativa:

Elementi portanti elemento coperto

- Importo nominale: \$ 500.000, Scadenza: marzo 2017, Sottostante: tasso di cambio €/

Elementi portanti strumento di copertura

- Importo nominale: \$ 500.000, Scadenza: marzo 2017, Sottostante: tasso di cambio €/

	Oggetto Coperto	Strumento di copertura	Analisi correlazione
Ammontare nominale di riferimento	\$500.000	\$500.000	✓
Tempistica manifestazione operazione	mar-17	05-mar-17	
Ulteriori note o considerazioni:	Alla data di stipula del contratto derivato, non si ravvisano significative problematiche inerenti il merito creditizio della controparte dello strumento di copertura [...]		

3.2 Analisi quantitativa: N/A

4. Rischio della controparte

- Alla data della stipula del contratto derivato, non si ravvisano particolari problematiche inerenti il merito creditizio della controparte dello strumento di copertura e dell'elemento coperto.

5. Rapporto di copertura

- Il rapporto di copertura è calcolato confrontando il valore nominale della vendita a termine di merci per 500 dollari con la vendita a termine di 500 dollari ad un tasso prefissato. Il rapporto di copertura è 1:1. La società, coerentemente con la sua politica di gestione del rischio, stabilisce che se il tasso di cambio Euro/dollaro dovesse uscire dall'intervallo 0,8-1,2 dovrebbe rivedere il rapporto di copertura.

6. Analisi delle principali potenziali cause di inefficacia della relazione di copertura

- Le principali cause di inefficacia della relazione identificate sono: variazione nell'aspettativa circa l'ammontare del fatturato atteso in dollari per il mese di marzo 2017; in particolare, nel caso in cui l'ammontare di fatturato atteso risulti inferiore a \$500.000, emergerà un'inefficacia da rilevare a conto economico, coerentemente a quanto previsto dalla Policy.

- variazione nell'aspettativa circa la tempistica di manifestazione del fatturato atteso per il mese di marzo 2017; in particolare, nel caso in cui la tempistica di fatturazione attesa risulti inferiore a marzo 2017, emergerà un'inefficacia da rilevare a conto economico, coerentemente a quanto previsto dalla Policy.
- variazione nel merito creditizio della controparte dello strumento di copertura, misurata sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, coerentemente a quanto previsto dalla Policy

7. Ulteriori note e considerazioni N/A

N.B. Qualora la società decida di adottare di applicare il modello per le coperture semplici non documenta i passaggi 3.2, 5 e 6 ma documenta la sussistenza dei requisiti per l'applicazione del suddetto modello.

Verifica sussistenza requisiti per l'applicazione del modello per le coperture semplici

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche dell'oggetto coperto e dello strumento di copertura e sulla base del fatto che il *fair value* dello strumento finanziario derivato alla data della stipula è prossimo allo zero, si ritiene applicabile il modello contabile previsto dall'OIC XX per le coperture semplici.

SEZIONE PER IL MONITORAGGIO PERIODICO DELLA RELAZIONE DI COPERTURA (da ripetere per ogni monitoraggio)

Data riferimento [gg/mm/aaaa]:

Verifica svolta da (data e sigla): _____ Rivista da (data e sigla): _____

È stata verificata la sussistenza stretta correlazione tra oggetto coperto e strumento di copertura? (S/N)

E' stata verificata l'insussistenza cause di inefficacia? (S/N)

Verificate le condizioni di cui sopra è stata verificata la sussistenza requisiti per l'applicazione del modello per la copertura semplice? (S/N)

Revisione della copertura

- Se per fattori esogeni cambia il rapporto economico tra elemento coperto e strumento di copertura, è necessario revisionare il rapporto di copertura per evitare la cessazione della copertura per inefficacia. Le tecniche per riequilibrare la copertura) sono le seguenti:
 1. *aumento delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura.* Si dovrà contabilizzare la variazione del valore della quantità supplementare di elemento coperto dalla data del riequilibrio e non alla data di designazione della relazione di copertura;
 2. *riduzione delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura.* Si dovrà contabilizzare, dalla data del riequilibrio, la riduzione dello strumento di copertura, inviandola a CE al suo *fair value* rilevato,
 3. *aumento delle quantità dello strumento di copertura designate per la copertura.* In tal caso si dovrà contabilizzare anche le variazioni del valore della quantità supplementare di strumento di copertura dalla data del riequilibrio dalla data di designazione della relazione di copertura;
 4. *riduzione delle quantità dell'elemento coperto designate per la copertura.* In tal caso, dalla data del riequilibrio, la quantità di cui è stato ridotto l'elemento coperto sono contabilizzate conformemente ai requisiti per la cessazione delle operazioni di copertura.
- In ogni caso, secondo l'OIC, alla revisione del rapporto di copertura è necessario calcolare l'inefficacia della copertura che va imputata al CE nella sezione D) prima di rettificare prospetticamente il rapporto di copertura.

I due tipi di copertura

- a) copertura delle variazioni di *fair value*: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di *fair value* di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili;
- b) copertura di flussi finanziari: si applica nei casi in cui l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili.

È ammessa la contabilizzazione di copertura solo per rischi a) di tasso d'interesse; b) di cambio,; c) di prezzo, ad esempio su una merce in magazzino o un titolo azionario; d) rischio di credito (ad esclusione del rischio di credito proprio della società).

Un derivato può essere designato come strumento di copertura mentre un'opzione (*put o call*) venduta, o una combinazione di derivati che abbia lo stesso effetto di un'opzione venduta, non è ammissibile come strumento di copertura a meno che sia designata a compensazione di un'opzione (*put o call*) acquistata.

Il derivato deve essere designato come strumento di copertura nella sua interezza. Non è infatti consentito suddividere il *fair value* in componenti e designare una o più di queste come strumento di copertura.

Coperture di fair value

- La copertura di *fair value* è attivata quando l'elemento coperto è un'attività o una passività iscritta in bilancio oppure un impegno irrevocabile.
- Il valore contabile dell'elemento coperto, se attività o passività in bilancio, è adeguato per tener conto della valutazione al *fair value* della componente relativa rischio oggetto di copertura. Nel caso di copertura di un impegno irrevocabile, il *fair value* della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello stato patrimoniale come attività o passività nella voce di stato patrimoniale che sarà interessata dall'impegno irrevocabile al momento del suo realizzo
- Le variazioni del *fair value* dello strumento di copertura e dell'elemento coperto sono rilevate nella sezione D) del conto economico.
- Qualora la variazione del valore del *fair value* dell'elemento coperto sia maggiore in valore assoluto della variazione del *fair value* dello strumento di copertura, la differenza tra le due variazioni di *fair value* è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto e non nell'area D

Esempio di copertura di fair value

- Il 30 settembre del 2017 Alfa si copre dal rischio di *fair value* del magazzino per 50 barili di greggio fino al 30 giugno 2018, con un *forward* sul prezzo Brent del petrolio che prevede che al 30 giugno 2018 la società regolerà al netto con la controparte del derivato la differenza tra il valore di mercato (espresso in euro) di 50 barili di petrolio al 30 giugno 2018 e il prezzo prefissato pari a Euro 2.000. Di fatto se il prezzo del Brent fosse superiore a Euro 40 al barile la società pagherebbe la differenza alla controparte del derivato, viceversa incasserebbe tale differenza. All'inizio della copertura il *fair value* del derivato è zero, il valore contabile del magazzino è Euro 2.000.
- La società designa il derivato a copertura del *fair value* sul prezzo del. Al 31 dicembre il *fair value* del derivato si è incrementato di Euro 450 (per effetto delle componenti finanziarie incluse nel contratto derivato) mentre il *fair value* del magazzino si è decrementato di Euro 500. In contabilità si avrà al 31 dicembre 2017:

1) la rilevazione del derivato al fair value positivo per 450, da inserire nell'attivo circolante in quanto a copertura del magazzino ed invio del ricavo alla voce D.18.d)

C.III.5) Derivati attivi	450	
D.18.d) Rivalutazione derivati		450

2) la svalutazione dell'elemento coperto, qualificata come componente finanziaria per la parte coperta (450) e come componente operativa per la differenza tra riduzione del fair value del magazzino e parte coperta (500 - 450 = 50).

B.11 Variazione materie	50	
D.19.d) Svalutazione derivati	450	
C.I.1) Materie		500

Cessazione della copertura di fair value

- Nel momento in cui cessa l'operazione di copertura, l'adeguamento del valore dell'elemento coperto già contabilizzato è mantenuto nello Stato Patrimoniale e considerato componente del costo dell'attività/passività/impegno irrevocabile.
- Qualora l'elemento coperto sia un'attività o una passività finanziaria, l'adeguamento del valore dell'elemento coperto è imputata gradualmente a conto economico lungo la durata dell'operazione di copertura originariamente prevista. Se l'elemento coperto è un'attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l'adeguamento del valore dell'elemento coperto è imputato a conto economico secondo il criterio dell'interesse effettivo.

Coperture di flussi finanziari (1)

- A ogni chiusura di bilancio, la società rileva nello stato patrimoniale lo strumento di copertura al *fair value* e in contropartita alimenta *la riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi*.
- Tale riserva non può accogliere le componenti inefficaci della copertura contabile, ossia variazioni di *fair value* dello strumento finanziario derivato alle quali non corrisponde una variazione di segno contrario dei flussi finanziari attesi sull'elemento coperto. Qualora, infatti, l'ammontare delle variazioni di *fair value* intervenute nello strumento di copertura sia superiore all'ammontare delle variazioni di *fair value* intervenute nell'elemento coperto dall'inizio della relazione di copertura, l'eccedenza rappresenta la parte di inefficacia della copertura. La parte inefficace, come detto, è rilevata nella sezione D del conto economico.

Coperture di flussi finanziari (2)

- Il rilascio della *riserva per copertura di flussi finanziari attesi* deve avvenire come segue:
 - a) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comporta successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziaria, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività o della passività non finanziaria;
 - b) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività già iscritta in bilancio, l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;

Esempio copertura flussi finanziari

Alfa sottoscrive al 30 giugno 2016 un finanziamento con le seguenti caratteristiche:

- importo: Euro 100.000; data sottoscrizione: 30 giugno 2016; scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale; tasso: *Euribor* 6 mesi.

Contestualmente per coprirsi dal rischio di variazione dei tassi di interesse sottoscrive un *interest rate swap* con le seguenti caratteristiche:

- nozionale: Euro 100.000; data sottoscrizione: 30 giugno 2016; scadenza: 30 giugno 2018
- regolamento flussi: semestrale; diritto a incassare: *Euribor* 6 mesi; obbligo a pagare: 4,99% fisso

Dal momento che i termini del finanziamento e del contratto derivato coincidono, la società stabilisce in via *qualitativa*, che vi è un rapporto economico tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura e che la relazione di efficacia della copertura è dimostrata. Il *fair value* del contratto derivato al momento della stipula è prossimo allo zero pertanto la società è esonerata dal calcolare la componente di inefficacia ad ogni chiusura di bilancio.

- Si riepilogano di seguito le scritture per la chiusura di bilancio al 31 dicembre 2016, ipotizzando un fair value del derivato attivo pari a Euro 147.

- *Rilevazione del finanziamento*

C) IV) 1) banca c/c	100.000	
D) 4) debiti verso banche		100.000

- *Rilevazione degli interessi sul finanziamento (2.225) e differenziali IRS pagati (239)*

C) IV) 1) banca c/c	2.464	
C) 17) interessi passivi		2.464

- *Rilevazione del derivato a fair value*

C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi	147	
A) VII) riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		147

Al 31 dicembre 2017 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 4.890 (Euro 2.274 al 30 giugno 2017 e Euro 2.616 al 31 dicembre 2017);
- pagato sul derivato al 30 dicembre 2017 Euro 37 (differenza tra fisso dovuto di Euro 4.927 e variabile ricevuto di Euro 4.890);
- stimato un *fair value* del derivato pari 479, da cui riserva aumenta per 332.

Le scritture contabili al 31 dicembre 2017 sarebbero le seguenti:

- *Rilevazione interessi corrisposti nell'anno (4.890) e differenziali IRS pagati (37)*

C) IV) 1) banca c/c	4.927	
C) 17) interessi passivi		4.927

- *Valutazione del derivato a fair value*

C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi	332	
A) VII) riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi		332

Al 31 dicembre 2018 si ipotizza che la società abbia:

- pagato interessi per Euro 2.464 al 30 giugno 2018;
- incassato sul derivato al 30 giugno 2018 Euro 493 (differenza tra fisso dovuto di Euro 2.464 e variabile ricevuto di Euro 2.957).

Le scritture contabili al 30 giugno 2018 sarebbero le seguenti:

- *Rilevazione interessi corrisposti (2.957) e differenziali IRS ricevuti (493)*

C) IV) 1) banca c/c	2.464	
C) 17) interessi passivi		2.464

- *Pagamento del debito e chiusura del derivato*

C) IV) 1) banca c/c	100.000	
D) 4) debiti verso banche		100.000
A) VII) riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi	479	
C) III 5) strumenti finanziari derivati attivi		479

Come si può osservare la riserva si chiude al momento della estinzione del debito coperto, chiudendo in contropartita il derivato. **Essa non si riversa direttamente a conto economico; a conto economico confluisce invece il valore di mercato positivo del derivato come differenziale positivo di flussi che viene incassato (o meglio, che va a ridurre gli interessi da pagare sul debito).**

Derivati incorporati

- Un contratto ibrido è un contratto composto da un derivato (derivato incorporato) e un contratto primario (contratto non derivato regolato a normali condizioni di mercato). Un contratto ibrido genera flussi finanziari che non avrebbero avuto luogo se non fosse stata presente la componente derivativa.
- Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato secondo il presente principio, se, e soltanto se:
 - a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
 - b) sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di derivato.
- Ad esempio è evidente che un finanziamento che prevede il pagamento di interessi in base all'andamento dell'indice di prezzo dell'oro contenga una componente derivativa. In tale circostanza il contratto di finanziamento (contratto ibrido) si compone di un contratto di finanziamento a condizioni normali di mercato (contratto primario) e di uno swap (derivato incorporato).
- Un derivato incorporato è separato dal contratto primario anche nei casi in cui quest'ultimo non abbia natura finanziaria (ad esempio nel caso di un contratto di acquisto di merci).

Contabilizzazione del derivato incorporato

- L'analisi dei caratteri di cui sub a) e b) è effettuata esclusivamente alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido o alla data di modifica delle clausole contrattuali; eventuali variazioni alle condizioni di mercato successive a tale data non devono essere tenute in considerazione ai fini dell'eventuale contabilizzazione separata del derivato incorporato.
- Il derivato scorporato è valutato al *fair value* sia alla data di scorporo, ossia alla data di rilevazione iniziale dello strumento ibrido, sia ad ogni data di chiusura di bilancio successiva. Alla data di scorporo l'eventuale differenza tra il valore del contratto ibrido e il *fair value* del derivato incorporato è attribuito al contratto primario. Il contratto primario è successivamente valutato secondo i criteri di valutazione del principio contabile nazionale di riferimento per quella tipologia di contratto.
- Ad esempio nel caso di un titolo di debito obbligazionario convertibile emesso, l'allocazione del valore del contratto ibrido al contratto primario e al contratto derivato deve avvenire determinando il *fair value* del contratto primario e attribuendo il valore che residua al contratto derivato.

- Emesso prestito obbligazionario convertibile per 1 milione, durata 5 anni, interessi annui al 3% pagati con il capitale a scadenza. Al quinto anno il possessore può convertire il debito in strumenti di capitale ad un prezzo per azione prestabilito. La società colloca i titoli ad un prezzo di 86,2 ed incassa 862 mila.
- Il contratto primario è uno strumento di debito perché lo strumento ibrido ha una scadenza stabilita nella quale sarà previsto un esborso finanziario da parte della società A, ed è contabilizzato come uno strumento di debito *zero coupon*. Poiché l'opzione, se esercitata, dà diritto al possessore a ricevere azioni, il *fair value* dell'opzione viene registrato in una riserva di futuro aumento di capitale. Il *fair value* di detta opzione può essere determinato per differenza rispetto al valore del debito.
- Ipotizzando un tasso *spot* di mercato a 5 anni per titoli quotati dello stesso *rating* della società pari al 4% e un premio di liquidità del 2%, il valore attuale del debito sarebbe pari a 747 mila (1 milione attualizzato al tasso del 6% per cinque anni). La differenza rispetto a quanto incassato (862 mila) è pari a 115 mila e rappresenta il valore dell'opzione. Tale valore è iscritto in una riserva di patrimonio netto e non viene aggiornato annualmente, in quanto rappresenta il prezzo pagato dai sottoscrittori del titolo obbligazionario per il diritto di conversione in capitale. Il debito è iscritto a 747 mila e valutato al costo ammortizzato applicando il tasso di interesse effettivo del 6% (quello usato per determinare il valore attuale alla rilevazione iniziale).
- Contabilmente, all'emissione si avrà:

Banca c/c	862.000	
Prestiti obbligazionari convertibili		747.000
Riserva per prestiti obbligazionari convertibili	115.000	

A fine esercizio si dovrà valutare il prestito al costo ammortizzato, incrementandolo degli interessi al 6%:

Interessi passivi	44.820	
Prestiti obbligazionari convertibili		44.820

Procedendo in questo modo al termine dei 5 anni, il prestito sarà pari a 1 milione. La riserva come specificato dall'OIC resterà iscritta nel patrimonio netto, indipendentemente dall'eventuale conversione

Classificazione in bilancio (1)

Nell'attivo patrimoniale appaiono le seguenti voci:

- tra le "*Immobilizzazioni finanziarie*", la voce B) III 4) *strumenti finanziari derivati attivi*;
- tra le "*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*" dell'attivo circolante, la voce C) III 5) *strumenti finanziari derivati attivi*.

La distinzione dei derivati attivi tra immobilizzati e circolanti, secondo l'OIC, dipende dalle seguenti considerazioni:

- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari o del *fair value* di un'attività segue la classificazione, nell'attivo circolante o immobilizzato, dell'attività coperta;
- uno strumento finanziario derivato di copertura dei flussi finanziari e del *fair value* di una passività, un impegno irrevocabile o un'operazione programmata altamente probabile è classificato nell'attivo circolante;
- uno strumento finanziario derivato non di copertura è classificato nell'attivo circolante.

Classificazione in bilancio (2)

- Nel passivo dello stato patrimoniale, sono state introdotte le seguenti voci:
- - nel “*Patrimonio netto*”, voce A) VII - *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*;
- - tra i “*Fondi per rischi e oneri*”, voce B) 3 – *strumenti finanziari derivati passivi* che accoglie gli strumenti finanziari derivati con *fair value* negativo alla data di valutazione.

In particolare, la *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* accoglie le variazioni di *fair value* della componente efficace degli strumenti finanziari derivati di copertura di flussi finanziari.

La suddetta riserva deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti.

Come previsto dall'articolo 2426 comma 1 numero 11 *bis* del codice civile: “*le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite*”

Classificazione in bilancio (3)

Le variazioni del fair value determinate al termine dell'esercizio, sono esposti nel CE:

D) 18 d) rivalutazione di strumenti finanziari derivati, accoglie gli incrementi di valore;

- le variazioni positive di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura;
- gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa;
- gli utili derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* e la variazione del valore temporale.

D) 19 d) svalutazione di strumenti finanziari derivati, accoglie le riduzioni di valore.

- le variazioni negative di *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura;
- le perdite derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi di cassa;
- le perdite derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di *fair value* e la variazione del valore temporale;
- l'ammontare della riserva per operazione di copertura di flussi finanziari attesi quando la società non ne prevede il recupero.

Classificazione in bilancio (4)

- L'utilizzo della *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi* che si verifica non è invece imputato a voce specifica del conto economico ma è inserito alla voce reddituale impattata dai flussi finanziari attesi quando questi provocano effetti sul risultato d'esercizio.
- Nell'ambito delle coperture di *fair value*, se la variazione del valore del *fair value* dell'elemento coperto è maggiore in valore assoluto alla variazione del *fair value* dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di *fair value* è rilevata nella voce di conto economico interessata dall'elemento coperto

Nota integrativa

- Art. 2427-bis comma 1 stabilisce che nella nota integrativa devono essere indicate una serie di informazioni sui derivati che il Documento OIC precisa meglio in termini tecnici.
- a) il loro *fair value* (informazioni quindi quantitative);
- b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;
- b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il *fair value* non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; per il Documento OIC si tratta di dare informativa di quale o quali metodo/i e di quali parametri sono stati utilizzati per la determinazione del *fair value*.
- b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; tali informazioni possono essere date in forma descrittiva a commento delle singole voci di conto economico o stato patrimoniale.
- b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di *fair value* avvenuti nell'esercizio." Tali informazioni per il Documento OIC possono essere esposte, nella sezione relativa al patrimonio netto, secondo il modello proposto nell'OIC 28 "Patrimonio netto".

Nota integrativa (2)

Secondo il Documento OIC, la società dà inoltre in nota integrativa le seguenti informazioni:

- a) la componente di *fair value* inclusa nelle attività e passività oggetto di copertura di *fair value*;
- b) le informazioni nei casi di indeterminabilità del *fair value*;
- c) la descrizione del venir meno del requisito “altamente probabile” per un’operazione programmata oggetto di copertura di flussi finanziari;
- d) la compente inefficace riconosciuta a conto economico nel caso di copertura dei flussi finanziari;
- e) eventuali cause di cessazione della relazione di copertura e i relativi effetti contabili.

Microimprese

- L’articolo 2435-ter comma 2 del codice civile prevede che non sia applicabile la disciplina degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenuta nell’articolo 2426, comma 1, numero 11 bis del codice civile.
- Nel caso di strumenti finanziari derivati non di copertura ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione di un fondo per rischi e oneri in base a quanto previsto dall’OIC 31 la società rileva nella sezione D) del conto economico con contropartita un fondo rischi ed oneri il *fair value* negativo degli strumenti finanziari derivati non di copertura.

Disposizioni di prima applicazione

- Come regola generale, una società deve applicare il presente principio retrospettivamente, ai sensi dell'OIC 29.
- Tuttavia, per le operazioni di copertura preesistenti alla prima applicazione del documento OIC (in vigore dal 1 gennaio 2016), è possibile procedere alla designazione della copertura contabile alla data di prima applicazione del documento OIC. Ciò comporta:
 - a) la verifica a tale data dei criteri di ammissibilità;
 - b) in caso di copertura del *fair value*, la valutazione del *fair value* sia dell'elemento coperto, sia dello strumento di copertura, fatta alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio, è interamente imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti;
 - c) in caso di coperture dei flussi finanziari, il calcolo dell'inefficacia della copertura, fatto alla data di inizio del bilancio dell'esercizio di prima applicazione del presente principio comporta che la componente di inefficacia sia imputata agli utili o perdite di esercizi precedenti, mentre la componente efficace sia imputata alla *riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*.
- Ciò consente di rilevare nel conto economico dell'esercizio di prima adozione solo gli effetti della copertura di competenza.
- Tale opzione deve essere adottata per tutte le operazioni designate di copertura nell'esercizio di prima applicazione del presente principio contabile.
- Per i derivati incorporati, preesistenti all'applicazione del presente principio contabile, è possibile far coincidere la data dello scorporo, a cui deve essere effettuata la valutazione del *fair value* del derivato scorporato, con la data di prima applicazione del presente principio contabile.